

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO FRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO, SAN PIETRO MOSEZZO, RECETTO, CASALBELTRAME, CASALVOLONE E VICOLUNGO.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
PERETTI	SABRINA	Consigliere	x	
MOZZATO	MASSIMO	"		x
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
GAVINELLI	LORELLA	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
MAFFE'	ALESSANDRO	"	x	
CODINI	MATTEO	"	x	
FERRARI	MAURO	"	x	
BOLLO	ALESSANDRA	"	x	
CAFFINO	CESARE	"	x	
LANGHI	DIONIGI	"	x	
Totali			12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina SILIBERTO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO FRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO, SAN PIETRO MOSEZZO, RECETTO, CASALBELTRAME, CASALVOLONE E VICOLUNGO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 14, commi 28-31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., obbliga i piccoli Comuni a gestire in forma associata, attraverso convenzione o unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 (coordinato con il D.L. 216/11 convertito in L. 14/12 in materia di milleproroghe) ha modificato sensibilmente la norma sopra ricordata e introdotto nuove disposizioni per gli enti di minore dimensione;

- il D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 (cd. Spending review), in particolare l'art. 19 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", ha introdotto ulteriori novità sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, in parziale modifica del DL 78/10 e del DL 138/11, ha previsto che:

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 27 è sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

- la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ha previsto ulteriori disposizioni in merito alla gestione associata obbligatoria

RITENUTO di adeguarsi alla normativa statale e regionale, che obbliga i comuni ad esercitare in forma associata (mediante unione o convenzione), entro il 01.01.2013, almeno 3 funzioni fondamentali

Considerato che:

- i Comuni di GRANOZZO CON MONTICELLO, SAN PIETRO MOSEZZO, RECETTO, CASALBELTRAME, CASALVOLONE E VICOLUNGO sono risolti nel perseguire livelli di efficienza sempre più elevati per quanto riguarda sia l'erogazione dei servizi resi alla comunità sia l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, anche attraverso il ricorso a forme di gestione associata;
- le Amministrazioni di cui sopra si sono attivate per ricercare accordi politici con i Comuni appartenenti al medesimo contesto socio-territoriale onde addivenire a nuove e più stringenti forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni di competenza e anche per adempiere doverosamente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in tema di gestione associata obbligatoria;
- il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che l'esercizio delle funzioni catastali devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità;
- la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta la modalità più snella ed agevole da definire, anche in riferimento alle peculiarità dello svolgimento in modo associato delle funzioni catastali;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO l'intervento del Consigliere Cesare Caffino, il quale chiede chiarimenti, in ordine alle modalità di gestione in forma associata delle funzioni catastali ed alla effettiva possibilità di conseguire un risparmio per l'Ente;

UDITO l'intervento del Consigliere Loretta Bermani, il quale chiede delucidazioni in merito alla normativa statale e regionale, in particolare nella parte in cui prevede una soglia minima nel numero di abitanti per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;

SENTITI i richiesti chiarimenti, resi dal Sindaco;

Visti

- Il d.lgs 267/00;
- lo Statuto comunale;
- il DL 78/10 e s.m.i.;
- il DL 138/11 e s.m.i.;
- il DL 95/12 e s.m.i.;
- la L.R. 11/12.

VISTO il favorevole parere espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di approvare, così come approva, la convenzione per la gestione associata DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO FRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO, SAN PIETRO MOSEZZO, RECETTO, CASALBELTRAME, CASALVOLONE E VICOLUNGO, come da allegata bozza;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
3. di notificare il presente atto ai Comuni di GRANOZZO CON MONTICELLO, SAN PIETRO MOSEZZO, CASALBELTRAME, CASALVOLONE E RECETTO, per i provvedimenti di rispettiva competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C



Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti)

F.TO



Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti)



Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri)



Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(M. Deagostini)

Vicolungo,

29 NOV. 2012

F = favorevole
C = contrario

F.TO

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO

Il Segretario Comunale
(Sabrina Siliberto)

Pubblicazione n. ³⁰.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il11 DIC. 2012..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 11 DIC. 2012

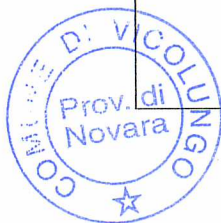
F.TO

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, 11 DIC. 2012

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)

Convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione relativa alla gestione del catasto, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135.

L'anno **duemiladodici** il giorno

del mese di

TRA

Il Comune di Granozzo con Monticello, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di San Pietro Mosezzo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Casalbeltrame, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Recetto, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Vicolungo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Casalvolone, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

che l'art. 14, comma 31, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2012 n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. e), del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, stabilisce che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

che ai fini della attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate i Comuni come in precedenza elencati condividono la opportunità di promuovere la costituzione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa al catasto, di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;

che la L.R. 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" detta disposizioni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, la definizione dei requisiti di aggregazione ed il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in esecuzione di quanto stabilito con l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

che con apposte deliberazioni dei Consigli Comunali come di seguito elencate, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale per la gestione del catasto:

Comune	n. delibera Comunale	Consiglio	Data delibera Comunale
Granozzo con Monticello			
San Pietro Mosezzo			
Casalbeltrame			
Recetto			
Vicolungo			
Casalvolone			

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura, redatta in sei originali e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo e Casalvolone, nel rispetto del disposto dell'artt. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e in attuazione dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 e della L.R. 28.9.2012 n. 11, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, la funzione fondamentale del catasto, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c) del suindicato D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

Ai fini del rispetto delle disposizioni statali e regionali relative ai requisiti di aggregazione, si precisa che i comuni convenzionati appartengono interamente

all'area di pianura e che la popolazione residente, risultante alla data del 31.12.2010 è superiore ai 5.000 abitanti ed è pari precisamente a n. 7.192.

Lo scopo e le finalità della convenzione sono riconducibili alla opportunità di esercitare una ampia funzione di governo del territorio derivante dalla possibilità di disporre direttamente del possesso dei dati catastali, quali elementi fondamentali di conoscenza del territorio e presupposto per la formazione di una base imponibile immobiliare fondata su criteri di oggettività, trasparenza ed equità fiscale.

L'attività della forma associativa dovrà inoltre essere ispirata a soluzioni organizzative che perseguano le finalità di contenimento e di miglioramento della qualità della spesa che sottintendono alle scelte legislative di riordino dei servizi ed il loro svolgimento in forma associata.

Art. 2 – Contenuti della convenzione

La forma associativa, come costituita con il presente atto, provvederà alla gestione della funzione e dei servizi attinenti al catasto, nel rispetto delle indicazioni e direttive che perverranno dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, fatta esclusione per le funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Al fine di garantire lo svolgimento e la gestione della funzione del catasto ed eventualmente di quanto indicato al successivo art. 7, il Comune di San Pietro Mosezzo individuato quale Comune capoconvenzione, metterà a disposizione appositi spazi e locali individuati all'interno di edifici di sua proprietà per i quali provvederà alla sua riconversione e adeguamento con spese a proprio carico.

Il Comune capoconvenzione provvederà alla stipula, sentita la conferenza dei servizi di cui al successivo art. 8 e nell'interesse dei comuni convenzionati, degli eventuali accordi con l'Agenzia del Territorio che si renderanno necessari per formalizzare la delega di funzioni in materia di catasto e per la individuazione delle funzioni che effettivamente, sulla base delle varie opzioni disponibili, i comuni convenzionati riterranno di assumere in gestione diretta.

Art. 3. Durata della convenzione

La durata della presente convenzione per la gestione della funzione del catasto decorre dal 1 gennaio 2013 ed avrà efficacia per il periodo di anni tre, con scadenza al 31 dicembre 2015. Ove alla scadenza del predetto periodo sarà comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di adeguati livelli di efficacia e di efficienza nella gestione, la convenzione potrà essere confermata per un ulteriore periodo come determinato dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 10 e nel rispetto di quanto sarà stabilito con il decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art. 14 comma 31 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, nel testo modificato dall'art. 19 comma 1 lett. e) del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.

Art. 4 – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

La conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 10 provvederà a definire le modalità di partecipazione alla spesa complessiva conseguente alla attuazione della presente convenzione, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e precedentemente programmati dalla stessa Conferenza.

La partecipazione alla spesa da parte dei singoli Comuni avverrà in base ad erogazioni in acconto in corso di esercizio ed a conguaglio sulla base dei rendiconti annuali che

saranno presentati dal responsabile del servizio, con modalità e tempistiche che saranno stabilite dalla suddetta conferenza dei Sindaci.

Le eventuali contribuzioni che potranno essere riconosciute alla presente forma associativa saranno acquisite al bilancio del Comune capo convenzione e portate in detrazione dalle quote a carico di ciascun Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla conferenza dei Sindaci.

Il Comune capo convenzione, al fine di garantire una facile tracciabilità degli impegni sostenuti, provvederà ad inserire nel proprio bilancio di previsione appositi capitoli di spesa nell'ambito dell'intervento attinente alla presente convenzione. In proposito, la nomina del responsabile di servizio da parte del Sindaco capo convenzione, nel quadro dei principi indicati all'art. 1, non dovrà prevedere compensi economici.

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano al rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la disciplina dei rapporti finanziari e garantiscono la disponibilità delle proprie strutture comunali a fornire le necessarie collaborazioni alla forma associativa a supporto degli adempimenti ad essa demandati.

Art. 5 Recesso dalla convenzione. Scioglimento anticipato

Ogni comune aderente alla presente convenzione potrà liberamente recedere dalla stessa a decorrere dal secondo anno di validità previa deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro tre mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario, da comunicare entro i successivi dieci giorni e comunque entro il giorno 10 novembre. Il recesso comporterà in ogni caso l'obbligo di partecipazione alla spesa per la propria quota, riferita all'intero esercizio finanziario. Il recesso comporterà inoltre l'obbligo di partecipazione alle spese di durata pluriennale eventualmente assunte dalla forma associativa, fino al termine dei piani di ammortamento o di ripartizione dei costi nelle varie annualità.

La presente convenzione, successivamente al primo anno di funzionamento, potrà essere sciolta per concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, con il quale viene concordemente stabilita la data di effettivo scioglimento.

Art.6 Adesione alla convenzione

Qualora sussista, da parte di altri Comuni o Unioni di Comuni, interesse ad aderire alla presente convenzione, i legali rappresentanti dei rispettivi enti potranno richiedere alla presente forma associativa di aderire alla stessa e di condividerne le finalità ed i contenuti della convenzione.

La Conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprimerà il parere favorevole o contrario all'adesione e ne darà comunicazione agli interessati.

A seguito di espressione di parere favorevole da parte della conferenza dei Sindaci, l'adesione formale alla convenzione avverrà con apposita deliberazione del Consiglio del Comune o dell'Unione interessati, e con successiva appendice alla convenzione originaria sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti costituenti ed aderenti.

Art. 7 Estensione del contenuto della convenzione.

Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti necessari per garantire, entro il 1.1.2014, l'attuazione dello svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'art.19 del D.L. D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 e della L.R. 28.9.2012 n. 11, nonché nell'intento di garantire una maggiore economicità delle procedure ed il

contenimento dei costi generali, la presente convenzione, con le modalità indicate al successivo art. 10 potrà essere estesa, nel corso dell'esercizio 2014, allo svolgimento delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali previste dal citato art. 19 del D.L. n. 95/2012:

- pianificazione urbanistica ed edilizia (art. 19 comma 1 lett. d)
- attività di pianificazione di protezione civile (art. 19 comma 1 lett. e)
- edilizia scolastica (art. 19 comma 1 lett. h)

La presente convenzione, a decorrere dal 1 aprile 2014, salvo eventuali proroghe di legge, potrà inoltre costituire risposta a quanto stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 che pone obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di creare uniche centrali di committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

L' utilizzo della presente convenzione quale strumento per lo svolgimento delle ulteriori funzioni e servizi previsti dal presente articolo, è lasciato alla piena discrezionalità di ogni singolo Comune che si esprime in sede di conferenza dei Sindaci. Ogni singolo Comune potrà liberamente aderire a tutte, ad una sola, a più funzioni o a nessuna funzione ulteriore, in base alla proprie autonome e insindacabili valutazioni.

Art. 8 – Forme di consultazione

Per l'attuazione e gestione della presente convenzione, è costituita un apposito organo di consultazione denominato Conferenza dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ad essa aderenti.

La Conferenza dei Sindaci:

- definisce i contenuti gestionali e organizzativi per lo svolgimento della funzione del catasto;
- definisce i contenuti effettivi delle attribuzioni conferite alla forma associativa da trasferire nelle eventuali convenzioni che dovranno essere in futuro sottoscritte con l'Agenzia del Territorio, sulla base delle direttive e disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 e dei successivi provvedimenti attuativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri conseguenti all'annullamento del precedente D.P.C.M. del 14.6.2007.
- fornisce linee di indirizzo per gli aspetti relativi al piano di spesa ammissibile per la gestione annuale del servizio;
- definisce le modalità ed i criteri per il riparto delle spese tra i comuni aderenti alla convenzione;
- determina la volontà di proseguire nella gestione convenzionata al termine del periodo della sua validità originaria;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di adesione alla convenzione da parte di nuovi enti
- acquisisce le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento delle funzioni aggiuntive indicate all'art. 9;
- definisce i contenuti gestionali, organizzativi e finanziari per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive indicate all'art.9
- si esprime su ogni aspetto organizzativo, gestionale, finanziario che risulti utile ed opportuno per la corretta gestione delle attività svolte dalla forma associativa.

Art. 9 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è fatto espresso riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali in materia, con particolare riferimento all'art.19 del D.L. D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 ed alla L.R. 28.9.2012 n. 11, nonché alle ulteriori disposizioni attuative delle norme elencate emanate ed emanande.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALBELTRAME _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI VICOLUNGO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALVOLONE _____